



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n. 22/CSAT dell'8 Dicembre 2022

la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 5 Dicembre 2022,
ha adottato le seguenti:

MOTIVAZIONI

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. E. Ferraro; Avv. M. Iannone.

Reclamo della società ISCHIA CALCIO ARL riferimento al C.U. n.50 del 27.10.2022.

Gara – Real Acerrana 1926/Ischia Calcio Arl del 19.10.2022 – Coppa Italia Eccellenza.

La società Ischia Calcio proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione della inibizione fino al 26/10/2023 inflitta dal Gst al sig. Mario Lubrano Lavadera, dirigente della società reclamante. Deduceva la società reclamante che la sanzione inflitta dal giudice sportivo appariva estremamente gravosa soprattutto per la erronea qualificazione della condotta ascritta al dirigente. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti gli atti ufficiali il referto di gara e il reclamo così come proposto effettuava attività istruttoria convocando a chiarimenti la terna arbitrale nonché il dirigente della società Real Acerrana 1926 che aveva sottoscritto la dichiarazione nella quale evidenziava che il comportamento del sig. Lubrano Lavadera Mario seppur scorretto e antisportivo non era mai sfociata in attività violenta nei confronti del direttore di gara, dall'attività istruttoria in particolare dalla dichiarazione resa dalla terna arbitrale è emerso senza ombra di dubbio che al termine della gara il sig. Lubrano non aveva tenuto un comportamento violento ma tratteneva il DDG nello spazio antistante gli spogliatoi esclusivamente per chiedergli spiegazioni. Il DDG in sede di audizione precisava che il rossore al braccio era stato causato dalla manovra energica e repentina di cui si era divincolato dal dirigente evidenziando che non c'era stata alcuna attività violenta. La C.S.A.T. letti gli atti ritiene di derubricare la condotta del dirigente Lubrano Lavadera Mario ad atto di cui all'art.36 comma 2 lettera B. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, e per l'effetto riduce l'inibizione al dirigente sig. Lubrano Lavadera Maria fino a tutto il 31/12/2022. Nulla dispone per il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.

Così deciso in Napoli, in data 5.12.2022

**Il Presidente f.f.
Avv. E. Russo**

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. E. Ferraro; Avv. M. Iannone; Avv. F. Gargiulo; Avv. F. Scutiero.

Reclamo della società GRAGNANO CALCIO 1939 riferimento al C.U. n.59 del 17.11.2022.

Gara – Gragnano Calcio 1939/Valentino Mazzola del 12.11.2022 – Campionato 1° Categoria, girone C.

La società Asd Gragnano Calcio proponeva ritualmente reclamo avverso la squalifica per 5 giornate inflitta al calciatore Santonicola Ruben del Gst, sanzione pubblicata sul C.U. n. 59 del 17/11/2022. Il Gst, sanzione pubblicata sul C.U. n.59 del 17/11/2022. Il Gst nel motivare la sanzione disciplinare evidenziava la condotta sleale, antisportiva e violenta del calciatore il quale, a seguito di un contatto tra un calciatore avversario ed un compagno di squadra, metteva le mani al collo dell'avversario. La società reclamante deduceva che il calciatore Santonicola Ruben, a seguito dello schiaffo e delle minacce che aveva subito un compagno di squadra si era avvicinato per sedare gli animi cercando di dividere i due calciatori per evitare il degenerare della situazione ma non aveva commesso un atto violento. Concludeva la reclamante per la riduzione della squalifica inflitta al proprio calciatore ritenuta sproporzionata rispetto ai fatti per come verificatisi anche alla luce della sanzione inflitta dal Gst al calciatore avversario che aveva provocato il tutto. La C.S.A.T., letti gli atti ufficiali, il referto di gara ed il reclamo così come proposto, rilevato che il referto di gara costituisce, comunque, fonte primaria e privilegiata, ritiene la sanzione inflitta al calciatore della società reclamante spropositata rispetto ai fatti per come descritti negli atti ufficiali. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, e per l'effetto riduce la squalifica del sig. Santonicola Ruben a tre (3) giornate di squalifica. Nulla dispone per il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.

Così deciso in Napoli, in data 5.12.2022

Il Presidente

Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. E. Ferraro; Avv. M. Iannone; Avv. F. Gargiulo; Avv. F. Scutiero.

Reclamo della società LEOPARDI CALCIO riferimento al C.U. n.59 del 17.11.2022.

Gara – Leopardi Calcio/Atletico Pagani del 13.11.2022 – Campionato 1° Categoria, girone F.

La società Asd Leopardi calcio proponeva ritualmente reclamo avverso sia la squalifica per sei (6) giornate inflitta al calciatore Amitrano Rosario, sia la sanzione pecuniaria di euro 300,00 inflitta alla società nonché la sanzione della disputa a porte chiuse delle prossime tre giornate casalinghe. La società reclamante deduceva che la esposizione degli eventi ad opera del DDG nel referto di gara non era veritiero. In realtà il calciatore Amitrano Rosario, in occasione della realizzazione di una rete da parte della squadra avversaria, protestava nei confronti del DDG ma giammai attingeva lo stesso con una spinta o teneva un comportamento violento. Concludeva la società reclamante per l'accoglimento della impugnativa con conseguente riduzione delle sanzioni disciplinari inflitta alla società ed al calciatore. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, letti gli atti ufficiali, il referto di gara ed il reclamo cos' come proposto ritiene lo stesso non meritevole di accoglimento. Dalla lettura del referto di gara, che costituisce fonte primaria e privilegiata, si evince che con puntualità e dovizia di particolari il DDG descrive i fatti per come accaduti durante ed al termine della gara, per cui le sanzioni adottate appaiono congrue.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo, e per l'effetto conferma le decisioni adottate dal Gst. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.

Così deciso in Napoli, in data 5.12.2022

Il Presidente

Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. E. Ferraro; Avv. M. Iannone; Avv. F. Gargiulo; Avv. F. Scutiero.

Reclamo della società POLISPORTIVA PUGLIANELLO riferimento al C.U. n.59 del 17.11.2022.

Gara – Micri Calcio /Polisportiva Puglianello del 13.11.2022 – Campionato Promozione, girone A.

La società Asd Polisportiva Puglianello proponeva ritualmente reclamo avverso la squalifica per 4 giornate inflitta al calciatore Mazzariello Pietro Maria dal Gst e pubblicata sul C.U. n.59 del 17/11/2022. Deduceva la società reclamante che la sanzione disciplinare andava rivisitata alla luce della reale dinamica dei fatti dal momento che quella descritta dal DDG non era assolutamente corrispondente alla realtà accaduta. Deduceva ancora la società reclamante che la dinamica descritta nel referto di gara era del tutto generica nonché che gli episodi si erano verificati in situazioni di gioco attiva e non a gioco fermo e che la sanzione della squalifica inflitta al calciatore appariva non congrua e proporzionata alla luce di precedenti provvedimenti adottati dalla giustizia Sportiva per casi analoghi. Concludeva la società reclamante per l'accoglimento dell'impugnativa e conseguenziali riduzione della squalifica inflitta al calciatore Mazzariello Pietro Maria. La C.S.A.T. letti gli atti ufficiali, il referto di gara ed il reclamo così come proposto, ritiene lo stesso meritevole di accoglimento. Rilevato che, comunque, il referto di gara costituisce fonte primaria e privilegiata, Questa corte ritiene che la sanzione disciplinare inflitta appare non congrua rispetto ai fatti per come accaduti. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, e per l'effetto riduce la squalifica del sig. Mazzariello Pietro Maria a tre (3) giornate di squalifica. Dispone restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto già versato.

Così deciso in Napoli, in data 5.12.2022

Il Presidente

Avv. A. Frojo

Pubblicato in Napoli, il 8 Dicembre 2022

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**